



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Circ. n.248/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

12/07/2013 U-rsp/3842/2013



e p.c.

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli
Affari di Giustizia
Direzione Generale
Giustizia Civile

Oggetto: istituzione elenco speciale per docenti universitari
Ingegneri in regime di lavoro a tempo pieno – richiesta
Ministero della Giustizia prot. 18/06/2013.0061366.U –
attività di verifica

Con nota prot. m_DAG.18/0672013.0061366.U il Ministero della Giustizia, su segnalazione di alcuni iscritti, ha chiesto al Consiglio Nazionale Ingegneri ed a quello degli Architetti di accertare presso gli ordini territoriali l'istituzione degli elenchi speciali dei docenti universitari a tempo pieno così come previsto dall'art. 11 del D.P.R. dell'11/07/1980 n. 382 (allegato), nella parte in cui prevede che i nominativi di coloro che hanno optato per il regime a tempo pieno devono essere comunicati, a cura del Rettore, all'Ordine Professionale affinché questi vengano inclusi in un elenco speciale.

L'Organo vigilante prosegue chiedendo di verificare i motivi dell'eventuale assenza di elenco speciale e impartire ai Consigli interessati le direttive ritenute necessarie per l'esatto adempimento della norma.

Necessità dunque, ove l'elenco speciale non sia stato istituito, seguire le direttive ministeriali.

Fermo restando che l'albo nella sua forma risulta unico, all'interno di esso dovrà essere creata una sezione intitolata "Elenco speciale per i professori universitari a tempo pieno" in cui verrà riportata, oltre gli usuali requisiti previsti per tutti gli iscritti, l'Università presso la quale l'iscritto presta la propria opera, ed eventualmente la facoltà cui il professionista risulta esercitare attività di docenza.

Gli iscritti agli elenchi speciali conservano comunque il loro status professionale per quel che riguarda la partecipazione alla vita organizzativa da parte dei docenti stessi.


Dello stesso avviso si è mostrato il Consiglio di Stato (parere 14/01/1986 in sede consultiva).

In attesa di conoscere le determinazioni al riguardo di ciascun Ordine, si inviano distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegratta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



Allegato:

- Art. 11 D.P.R. n. 382/1980.

pa0107cir

D.P.R. 11-7-1980 n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

Publicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1980, n. 209, S.O.

(commento di giurisprudenza)

11. Tempo pieno e tempo definito.

L'impegno dei professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito.

Ciascun professore può optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorché dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito ⁽⁸⁾.

Il regime d'impegno a tempo definito:

a) è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;

b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.

Il regime a tempo pieno:

a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e

dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali ⁽⁹⁾;

b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale ⁽¹⁰⁾;

c) dà titolo preferenziale per la partecipazione alle attività relative alle consulenze o ricerche affidate alle Università con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa.

I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale.

Le incompatibilità di cui al comma quarto, lettera a), operano al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, è necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina ⁽¹¹⁾.

(8) Comma così sostituito dall'*art. 3, L. 9 dicembre 1985, n. 705*.

(9) Lettera così modificata dall'*art. 3, L. 18 marzo 1989, n. 118*.

(10) Lettera così sostituita dall'*art. 3, L. 9 dicembre 1985, n. 705*.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 4, L. 18 marzo 1989, n. 118*.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

*Come ha
by legge*



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Direzione Generale Giustizia Civile

Roma, 17 GIU. 2013



m_dg.DAG.18/06/2013.0081366.U

Al Sig. Presidente Consiglio
Nazionale Architetti

Roma

Al Sig. Presidente Consiglio
Nazionale Ingegneri

Roma

Oggetto: esposti degli arch. ingegneri Forgiione, arch. Palazzo, arch. Mazzei, arch. Tedeschi.

In relazione a quanto esposto dai professionisti in oggetto indicati nelle note che si allegano in copia, prego accertare se non siano stati istituiti gli elenchi speciali ed in caso positivo verificarne i motivi ed impartire le direttive ritenute necessarie per l'esatto adempimento della norma.

Resto in attesa di notizie.

Il Direttore Generale

Marco Mancinetti